SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 1951

(65ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N.1550-*Urgenza*) :

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 653

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 654

La riunione ha inizio alle ore 17,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Saggioro, Salomone e Spezzano.

È altresì presente il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Colombo.

PIEMONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N. 1550-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951–52 al 1960–61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».

Dobbiamo oggi esaminare l'articolo 4, ultimo del disegno di legge in discussione. Avverto che l'articolo 4, se sarà approvato, assumerà l'indicazione numerica di articolo 5 in quanto nella precedente riunione del 17 maggio è stato aggiunto un altro articolo al testo del presente disegno di legge. Do lettura dell'articolo anzidetto:

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicultori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Commissariato detrarrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicultore, restando demandato alla Commissione di cui all'articolo 3 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà i detti contributi direttamente agli Istituti finanziatori del Commissariato anticoccidico.

Avverto che il relatore, senatore Di Rocco, oggi assente, ha proposto di sostituire all' ultimo comma dell'articolo ora letto i seguenti:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951-52 al 1955-56, accrediterà l'importo dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge al Commissario generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avrà l'obbligo di renderne il conto a norma dell'articolo 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

« Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo ».

L'emendamento in parola tende ovviare ad un inconveniente che il relatore, senatore Di Rocco, illustrò nel corso della sua relazione, cioè alla necessità, in cui si trova attualmente il Commissariato generale anticoccidico, di ricorrere agli Istituti di credito per ottenere i mezzi finanziari indispensabili per l'esecuzione della lotta. Sul Commissariato, infatti, attualmente grava un forte onere di interessi passivi, i quali ovviamente provocano un notevole aumento nelle spese a cui il Commissariato stesso deve far fronte. Secondo l'emendamento proposto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe la facoltà di concedere al Commissariato determinati anticipi su quei contributi che lo Stato è tenuto, a norma della presente legge, a concedergli, per cui il Commissariato stesso non sarebbe più costretto a far ricorso al credito delle banche.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal relatore, senatore Di Rocco, che, in sostanza, come è stato già rilevato dal Presidente, tende ad eliminare un inconveniente che già era stato segnalato nella relazione ministeriale e al quale, tuttavia, non era stato possibile porre rimedio. Il Ministero dell'agricoltura, infatti, ebbe a proporre, a suo tempo, di costituire un fondo di dotazione a favore del Commissariato generale anticoccidico, onde evitare che esso fosse costretto ad affrontare l'onere del pagamento degli interessi sugli anticipi ottenuti dalle banche, prima di poter disporre dei fondi concessigli dallo Stato. Ora, poichè non fu possibile ottenere la costituzione del fondo in parola, sembra opportuno provvedere, per evitare l'inconveniente già accennato, con anticipazioni dirette da parte dello Stato, secondo quanto è proposto nell'emendamento del relatore. A norma di tale emendamento, infatti, i 120 milioni del contributo statale verrebbero accreditati in anticipo dal Ministero dell'agricoltura al Commissariato e di tale somma il Commissariato stesso dovrebbe, poi, rendere conto in base alla legge sulla contabilità generale dello Stato. Pertanto, sia per il fine che l'emendamento in esame si propone, sia per il modo con il quale l'accreditamento viene effettuato, cioè con la garanzia della applicazione delle norme della legge sulla contabilità dello Stato, dichiaro di essere favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta fatta dal relatore, senatore Di Rocco, di sostituire nell'articolo in esame all'ultimo comma i due commi dei quali già è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, con l'avvertenza che innanzi tutto esso assume l'indicazione numerica di articolo 5, in quanto nella precedente riunione del 17 maggio, come ho già detto, è stato aggiunto

un altro articolo al testo del presente disegno di legge, e che in secondo luogo occorre sostituire alle parole « all'articolo 3 » del secondo comma le parole « all'articolo 4 » in relazione all'avvenuto spostamento numerico degli articoli del disegno di legge stesso:

Art. 5.

I contributi di cui all'articolo 2, concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore degli agrumicultori, saranno riportati in appositi elenchi a giustificazione delle somme pagate per conto del Ministero della agricoltura e foreste.

Il Commissariato detrarrà tali contributi dall'ammontare della spesa di fumigazione da addebitarsi ad ogni singolo agrumicultore, restando demandato alla Commissione di cui all'articolo 4 ogni accertamento relativo alla effettiva detrazione del contributo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ciascun esercizio finanziario dal 1951–52 al 1955–56, accrediterà l'importo dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge al Commissariato generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, il quale avrà l'obbligo di renderne il conto a norma dell'articolo 60 della legge 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per l'erogazione della spesa prevista nella presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'articolo 56 della citata legge 18 novembre 1923, n. 2440, fino a concorrenza dell'importo massimo del contributo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti, in relazione alla modifica apportata all'articolo 1, il seguente nuovo titolo del disegno di legge:

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951–52 al 1955–56, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 17,45.